



COMUNE DI MEZZAGO

Provincia di Monza e della Brianza

Regolamento per la disciplina
dell'erogazione di interventi e Servizi
sociali del Comune di Mezzago

Sommario

PARTE GENERALE	3
SEZIONE PRIMA – PRINCIPI GENERALI.....	3
Articolo 1 - Oggetto	3
Articolo 2 – Finalità e principi generali	3
Articolo 3 - La rete delle unità di offerta	4
Articolo 4 – Definizioni	4
Articolo 5 – Destinatari degli interventi e dei servizi	5
Articolo 6 - Risorse destinate al finanziamento degli interventi sociali	6
Articolo 7 - Le priorità di accesso agli interventi ed ai servizi del sistema integrato.....	6
SEZIONE SECONDA – L’ACCESSO AI SERVIZI.....	7
Articolo 8 - Diritti degli interessati	7
Articolo 9 - L’accesso al sistema degli interventi sociali	7
Articolo 10 – Modalità di presentazione delle domande	8
Articolo 11 - La valutazione del bisogno e l’eventuale definizione del Progetto Individualizzato	8
Articolo 12 - Esito del procedimento di definizione del Progetto Individualizzato	10
Articolo 13 – Adempimenti e controlli	10
Articolo 14 – Sospensione e revoca dell’erogazione delle prestazioni assistenziali	10
Articolo 15 – Cessazione della presa in carico	11
Articolo 16 - Trattamento dei dati personali.....	11
SEZIONE TERZA – COMPARTECIPAZIONE DELL’UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI .	12
Articolo 17 - Disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa	12
Articolo 18 - Determinazione della compartecipazione dell’utenza adulta	12
Articolo 19 - Determinazione della compartecipazione dell’utenza per interventi socio-educativi a favore di minorenni (anche su prescrizione dell’Autorità giudiziaria)	13
Articolo 20 - Validità della attestazione ISEE	14
Articolo 21 - Effetti di una nuova attestazione ISEE.....	14
Articolo 22 - Assenza o incompletezza dell’attestazione ISEE.....	14
Articolo 23 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive.....	14
Articolo 24 – ISEE corrente.....	16
Articolo 25 – Accertamento dell’estraneità economica o affettiva ai fini ISEE Accertamento del diverso nucleo familiare rilevante per situazione di abbandono.....	16
SEZIONE QUARTA – DISPOSIZIONI FINALI	17
Articolo 26 – Abrogazioni	17
Articolo 27 – Pubblicità	17

Articolo 28 – Entrata in vigore	17
PARTE SPECIALE – LE SINGOLE PRESTAZIONI	18
SEZIONE PRIMA – SERVIZI AREA ADULTI E ANZIANI	18
1. INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO (CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI)	18
2: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)	21
3: PASTI A DOMICILIO	21
4: TRASPORTO SOCIALE / MOBILITÀ AGEVOLATA.....	22
5: TELESOCCORSO.....	22
6: INTEGRAZIONE RETTE DI UNITÀ DI OFFERTA RESIDENZIALI DI NATURA SOCIOSANITARIA PER PERSONE CON DISABILITÀ O ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI.....	23
SEZIONE SECONDA – SERVIZI AREA DISABILITÀ	24
7: FREQUENTAZIONE UNITÀ DI OFFERTA SEMIRESIDENZIALI DI NATURA SOCIOSANITARIA PER PERSONE CON DISABILITÀ (CDD).....	24
8: FREQUENTAZIONE UNITÀ DI OFFERTA SEMIRESIDENZIALI DI NATURA SOCIOASSISTENZIALE PER PERSONE CON DISABILITÀ (CSE)	25
9: SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI (SIL)	26
10: SERVIZIO EDUCATIVO FAMILIARE DISABILI (SEF-D)	27
11: ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA.....	28
SEZIONE TERZA – SERVIZI AREA MINORI E FAMIGLIE.....	30
12: ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (SEF ex ADM).....	30
13: AFFIDO (ETERO)FAMILIARE.....	31
14: FREQUENTAZIONE UNITÀ DI OFFERTA SEMIRESIDENZIALI DI NATURA PSICO- EDUCATIVA PER MINORI (CENTRO DIURNO MINORI)	32
15: INTEGRAZIONE RETTE DI UNITÀ DI OFFERTA RESIDENZIALI RIVOLTE A MINORI.....	33
16: INCONTRI PROTETTI – SPAZIO NEUTRO	35

PARTE GENERALE

SEZIONE PRIMA – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina:

- i principi e le modalità di attivazione ed erogazione degli interventi, delle prestazioni e dei Servizi sociali effettuati da parte del Comune di Mezzago, di seguito, per brevità “Comune”, sia in forma singola che associata, indipendentemente dalle forme gestionali adottate;
- i criteri di definizione della partecipazione al costo da parte dell’utenza, delle prestazioni sociali agevolate e della componente sociale delle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, nonché i criteri guida per l’erogazione delle stesse.

2. Per Servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento o di prestazioni economiche destinati a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.

Articolo 2 – Finalità e principi generali

1. L’erogazione delle prestazioni qui disciplinate, di competenza del Comune, mira a:

- a) sostenere e promuovere l’emancipazione e l’autonomia delle persone coinvolte;
- b) promuovere il miglioramento della qualità della vita e l’integrazione sociale delle persone, in special modo di quanti si trovino in situazione di maggiore disagio o fragilità;
- c) garantire pari opportunità e diritti di cittadinanza;
- d) sostenere e valorizzare l’apporto e la presenza delle reti familiari e della solidarietà sociale.

2. L’erogazione delle prestazioni qui disciplinate, di competenza del Comune, è realizzata valorizzando le priorità dei bisogni, prestando primaria attenzione alle situazioni di maggiore fragilità sociale.

3. La programmazione, l’organizzazione e l’erogazione delle prestazioni qui disciplinate, di competenza del Comune, avvengono nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, pari opportunità, equità, solidarietà, partecipazione, sussidiarietà, sostenibilità economica e libertà di scelta.

4. Nel rispetto dei suddetti principi, e al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza delle persone, impediscono il pieno sviluppo della persona umana, il Comune, sia in forma singola che associata, nei limiti delle proprie competenze, garantisce l’erogazione:

- dei servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione;
- dei servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori – rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato – da garantire nel territorio regionale;
- dei servizi definiti dal Comune medesimo, sia in forma singola che associata, quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui ai punti precedenti, da garantire nel territorio comunale e/o dell'Ambito.

Articolo 3 - La rete delle unità di offerta

1. La rete dell'unità di offerta sociale è costituita dall'insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, domiciliari, delle unità di offerta diurne, semiresidenziali e residenziali.
2. Tale rete si configura come un sistema aperto e dinamico in grado di far fronte ai bisogni delle persone.
3. Il Comune, in forma singola o associata, determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, gli obiettivi di sviluppo della rete delle prestazioni e delle unità di offerta in ambito sociale e sociosanitario, sulla base dei bisogni del territorio.
4. Sono riconosciute e promosse dal Comune, in forma singola e associata, le sperimentazioni di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi, in grado di rispondere a nuovi bisogni dei propri cittadini che si trovano in condizione di fragilità. La gestione associata consente la mappatura aggiornata della rete delle unità di offerta.

Articolo 4 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, valgono le seguenti definizioni e, comunque, quelle contenute nella normativa nazionale e regionale vigente in materia:

- a) ISEE: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui al d.P.C.M. n. 159/2013;
- b) Dichiarazione sostitutiva unica (DSU): è un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo;
- c) Prestazioni sociali: si intendono, ai sensi dell'articolo 128 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della L. 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- d) Prestazioni sociali agevolate: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;

- e) Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 - a) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - b) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - c) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni utilizzabili per la fruizione di servizi.
- f) Compartecipazione utenza: costi (espressi in percentuale o in valore assoluto) a carico dell'utenza;
- g) ISEE minimo: è il valore ISEE al di sotto del quale la prestazione è offerta gratuitamente, senza compartecipazione dell'utenza al costo della prestazione. Può essere pari a zero, quando non vengono riconosciute fasce di esonero totale;
- h) ISEE massimo: è il valore dell'ISEE a partire dal quale la compartecipazione avviene in misura pari alla tariffa massima;
- i) Tariffa minima: è il valore minimo di compartecipazione al costo della prestazione sociale agevolata;
- j) Tariffa massima: è il valore massimo di compartecipazione al costo della prestazione sociale agevolata.

Articolo 5 – Destinatari degli interventi e dei servizi

1. Accedono alle prestazioni qui disciplinate, coerentemente con la normativa regionale vigente:

- a) i cittadini residenti nel Comune e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione Europea (UE) temporaneamente presenti nel territorio comunale;
- b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nel Comune, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del d.lgs. n. 286/1998, gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;
- c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio comunale, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore.

2. Per le persone temporaneamente presenti nel territorio comunale che versino in condizione di necessità sociale emergenziale, il Comune avvia gli interventi ritenuti più opportuni per fronteggiare detta situazione, attivandosi contestualmente presso i Comuni competenti per richiederne la presa in carico, riservandosi di promuovere le necessarie azioni, anche giudiziali, per il recupero dei costi sostenuti.

Articolo 6 - Risorse destinate al finanziamento degli interventi sociali

1. Gli interventi sociali sono finanziati attraverso le risorse comunali proprie ovvero per il tramite di fondi (finanziamenti) statali/regionali ad essi destinati, nonché dalle compartecipazioni al costo da parte dell'utenza, intese quale strumento finalizzato a concorrere alla definizione e al sostegno del sistema di welfare territoriale destinato a tutti.
2. Le prestazioni e i benefici economici normati dal presente Regolamento sono erogati sino ad esaurimento dei relativi stanziamenti di bilancio. La Giunta Comunale nella proposta di schema di bilancio di previsione da sottoporre al Consiglio comunale definisce annualmente il budget per ciascuna tipologia di intervento, tenuto conto delle indicazioni del Servizio sociale.

Articolo 7 - Le priorità di accesso agli interventi ed ai servizi del sistema integrato

1. In caso di sovra numero di richieste pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso all'intervento o al servizio, formulata tenendo conto della valutazione del rischio sociale elevato definito dal servizio sociale comunale sulla base dei seguenti indicatori di priorità, in relazione alla tipologia degli interventi e dei servizi:
 - a) Presenza di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongono interventi assistenziali;
 - b) Assenza di rete familiare ed amicale;
 - c) Situazione di effettiva precarietà economica e/abitativa;
 - d) Grado di limitazione dell'autonomia personale;
 - e) Famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione richiesta.
2. La lista d'attesa è oggetto di revisione annuale, sulla base dell'aggiornamento delle domande, della rivalutazione delle situazioni socio-economiche e delle eventuali nuove richieste pervenute. Ai fini della revisione, tutti gli utenti già inseriti in graduatoria o già beneficiari del servizio devono confermare la propria richiesta e aggiornare la documentazione richiesta.

SEZIONE SECONDA – L’ACCESSO AI SERVIZI

Articolo 8 - Diritti degli interessati

1. Il Servizio sociale garantisce all’interessato:

- a) la completa informazione sugli interventi e prestazioni erogabili dal sistema integrato dei Servizi sociali, sulle modalità per accedervi e sulle possibilità di scelta;
- b) la consulenza professionale di un operatore, volta a decidere in merito all’eventuale presa in carico;
- c) la tutela della riservatezza, conformemente alla normativa, anche sovranazionale, vigente, e nel rispetto del segreto d’ufficio e professionale.

2. Nel contesto della presa in carico sono comunicati:

- a) il nominativo dell’operatore responsabile del caso;
- b) i diritti partecipativi e la loro ampiezza;
- c) l’eventuale quota compartecipativa a carico del privato;
- d) le previste attività di controllo sulla qualità delle prestazioni, anche quando erogate da soggetti terzi, di competenza comunale.

Articolo 9 - L’accesso al sistema degli interventi sociali

1. Il Comune assicura l’attività di Segretariato sociale e Servizio sociale professionale al fine di:

- a) assicurare competenza nell’ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone;
- b) orientare le persone all’interno del sistema degli interventi sociali e fornire adeguate informazioni finalizzate a facilitarne l’accesso;
- c) attivare la presa in carico, ove necessario, secondo criteri di integrazione e di continuità assistenziale, anche in raccordo con gli altri soggetti istituzionali e non, che compongono la rete di welfare locale.

2. Il Servizio sociale comunale attiva d’ufficio la presa in carico nei casi di:

- a) esecuzione di provvedimenti dell’Autorità giudiziaria;
- b) presenza di minori privi di adulti di riferimento;
- c) situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell’incolumità, della salute e dignità della persona.

3. Il presente Regolamento definisce i requisiti per l’accesso alle singole prestazioni qui disciplinate. Resta fermo che eventuali ulteriori requisiti saranno applicati allorquando espressamente indicati nella normativa nazionale/regionale.

Articolo 10 – Modalità di presentazione delle domande

1. Ai fini dell’attivazione degli interventi, l’interessato presenta apposita domanda messa a disposizione dal Servizio sociale comunale. La domanda può essere presentata direttamente da parte della persona interessata ovvero dal suo rappresentante legale.
2. La domanda di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell’identità dell’istante. Il pubblico ufficiale attesta che la domanda è stata a lui resa dall’interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere.
3. La domanda nell’interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita da quella, contenente espressa indicazione dell’esistenza di un impedimento, resa dal coniuge, dal convivente o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell’identità dell’istante.
4. Il Servizio sociale, qualora la richiesta provenga da soggetto diverso rispetto all’utente o dal suo rappresentante legale, e si renda necessaria l’attivazione di un intervento assistenziale, ne informa il diretto interessato per acquisirne il consenso, salvo i casi previsti dalla legge.
5. La domanda, salvo diversa disposizione normativa, si perfeziona con la sua presentazione al Servizio sociale, previo colloquio con l’assistente sociale, che comunica tutti gli allegati necessari, limitatamente a quelli non già in possesso dell’amministrazione ovvero reperibili da questa presso altra amministrazione.
6. Il Servizio sociale ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell’istruttoria della domanda. La documentazione, sussistendone le condizioni, s’intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l’istante ritiene utili ai fini della relativa istruttoria.

Articolo 11 - La valutazione del bisogno e l’eventuale definizione del Progetto Individualizzato

1. Possono beneficiare degli interventi qui disciplinati le persone che si trovino in situazione di effettivo bisogno, riscontrabile secondo i criteri di valutazione previsti dal presente Regolamento.
2. Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) incapacità di provvedere a sé stessi;
 - b) soggezione a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali;
 - c) presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale;
 - d) insufficienza della capacità economica e della vita di relazione per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita.
3. La valutazione della situazione di bisogno compete all’assistente sociale responsabile del caso, che opera le scelte conseguenti nel quadro complessivo dato dall’insieme delle risorse disponibili.
4. Il percorso di valutazione considera i seguenti elementi:

- a) la verifica dei requisiti di accesso;
- b) la condizione personale e familiare dell'interessato;
- c) le condizioni di salute;
- d) la situazione abitativa;
- e) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- f) la capacità di assumere decisioni consapevoli;
- g) la disponibilità di ulteriori risorse economiche e relazionali da parte della rete parentale;
- h) la situazione lavorativa;
- i) la capacità economica del nucleo familiare rilevante ai fini ISEE ed altri eventuali elementi indicativi del tenore di vita.

5. Nelle situazioni di particolare complessità sanitaria e socio sanitaria può essere prevista la valutazione integrata multidimensionale e multiprofessionale in collaborazione con i competenti soggetti del sistema socio sanitario locale - Medici di Medicina Generale, Azienda di Tutela della Salute (ATS) e dall'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) - anche attraverso l'utilizzo di strumenti validati, utili a rilevare il grado di autonomia.

6. Il Progetto Individualizzato, allorquando da adottarsi, è predisposto dall'assistente sociale responsabile del caso in collaborazione con l'interessato ovvero con chi lo rappresenta legalmente, garantendo il pieno coinvolgimento della persona in tutte le fasi di definizione degli obiettivi, delle prestazioni e delle modalità di intervento.

7. Il Progetto Individualizzato, a titolo esemplificativo, contiene:

- a) sintesi dell'iter valutativo;
- b) obiettivi;
- c) risorse professionali e sociali attivate;
- d) interventi previsti;
- e) durata;
- f) modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato e conseguente assunzione di impegni;
- g) eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinata ai sensi del presente Regolamento e delle deliberazioni comunali di fissazione delle soglie e delle tariffe;
- h) tempi, modalità di monitoraggio e verifica;
- i) tempi e modalità di rivalutazione del bisogno.

8. Il Progetto Individualizzato è predisposto nei casi in cui l'intervento richieda una presa in carico professionale continuativa o una valutazione multidimensionale del bisogno. Per le prestazioni economiche straordinarie, gli interventi una tantum o gli aiuti di natura meramente materiale, il ricorso al Progetto Individualizzato non è obbligatorio, salvo diversa valutazione motivata dell'assistente sociale.

Articolo 12 - Esito del procedimento di definizione del Progetto Individualizzato

1. Il procedimento così avviato si dovrà concludere nel termine di 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla presentazione dell’istanza, salva la necessità, debitamente comunicata, di ulteriori 30 giorni per esigenze istruttorie.
2. La sottoscrizione congiunta (pubblica/privata) del Progetto Individualizzato, salve le ipotesi di intervento emergenziale, è condizione indispensabile all’avvio delle attività nello stesso previste.

Articolo 13 – Adempimenti e controlli

1. L’utenza è tenuta a consegnare periodicamente al Servizio sociale, con la cadenza comunicata da questi, la documentazione necessaria per verificare il corretto andamento del Progetto Individualizzato, nonché la permanenza dei requisiti previsti per beneficiare degli interventi.
2. L’immotivata mancata consegna di quanto richiesto può comportare la sospensione del beneficio concesso.
3. Il Servizio sociale si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle informazioni fornite a corredo dell’istanza, anche mediante visite domiciliari.
4. Il Servizio sociale provvederà al monitoraggio del singolo Progetto Individualizzato anche in collaborazione con gli altri soggetti coinvolti.

Articolo 14 – Sospensione e revoca dell’erogazione delle prestazioni assistenziali

1. Eventuali variazioni sostanziali intervenute in itinere, concernenti i requisiti che hanno giustificato l’adozione del Progetto Individualizzato, dovranno essere comunicate tempestivamente dall’utenza (ovvero da chi la rappresenta) al Servizio sociale, ai fini di un’eventuale rimodulazione dello stesso. La mancata comunicazione può comportare la sospensione del beneficio concesso.
2. La prestazione erogata può essere revocata qualora il beneficiario non collabori immotivatamente al Progetto Individualizzato ovvero allorquando mutino le condizioni che lo hanno giustificato.
3. La revoca è altresì disposta a fronte di dichiarazioni mendaci rese dall’istante che non integrino il c.d. “falso innocuo”. È fatta salva la responsabilità dell’istante e quanto previsto dall’art. 9 co. 2 del presente Regolamento.
4. La revoca è disposta anche in ogni altro caso in cui il mutamento delle condizioni di fatto o di diritto rendano impossibile, ovvero inconfigurabile, l’esistenza del Progetto Individualizzato. In tali casi l’utente, l’istante o chi lo rappresenta ha l’obbligo di darne tempestiva comunicazione al Servizio sociale, in difetto della quale il Comune si riserva di agire, anche giudizialmente, per il recupero delle somme impropriamente spese.

Articolo 15 – Cessazione della presa in carico

1. La presa in carico della persona, anche nel contesto del Progetto Individualizzato, cessa allorquando emergano situazioni in fatto e/o in diritto, discrezionalmente valutate dal Servizio sociale, che la rendano impossibile ovvero non proseguibile.
2. In questi casi il Servizio sociale adotta un provvedimento motivato in tal senso che comunica immediatamente a chi vi ha interesse.

Articolo 16 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e della normativa nazionale vigente in materia.

SEZIONE TERZA – COMPARTECIPAZIONE DELL’UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI

Articolo 17 - Disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa

1. Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa e/o regolamentare, che l’utenza che fruisce di prestazioni sociali agevolate sia tenuta alla compartecipazione al costo delle stesse, a partire dalla capacità economica del nucleo familiare rilevante evidenziata nell’ISEE e/o in base ai contenuti del suindicato Progetto Individualizzato, allorquando adottato, in applicazione della normativa nazionale e regionale vigente.
2. La quota di compartecipazione individuata e comunicata deve rispondere a criteri di proporzionalità, nel rispetto dei canoni generali di correttezza e ragionevolezza che attengono alla gestione delle risorse pubbliche disponibili.
3. L’eventuale integrazione comunale al costo della prestazione frutta è prevedibile unicamente per la frequenza di unità di offerta accreditate/convenzionate ovvero quando essa è erogata da soggetti accreditati/convenzionati secondo la disciplina regionale vigente. L’eventuale integrazione comunale della retta per le prestazioni rese presso unità di offerta residenziali e semiresidenziali è prevedibile unicamente quando la prestazione sia erogata in unità di offerta accreditate/convenzionate ai sensi della normativa regionale vigente, e su posti contrattualizzati. In casi del tutto eccezionali è prevedibile un inserimento temporaneo presso strutture non accreditate, ancorché autorizzate al funzionamento, ovvero su posti non contrattualizzati, a fronte di una insuperabile indisponibilità di posti nelle prime e a fronte della necessità di una prestazione di aiuto non altrimenti fronteggiabile e procrastinabile. La cessazione della situazione emergenziale autorizza il Servizio sociale, d’intesa con il beneficiario, o con chi lo rappresenta, ad una rivalutazione della situazione finalizzata al ricollocamento della persona in una unità di offerta accreditata.
4. Qualora il beneficiario, o chi lo rappresenta, non ottemperi al pagamento della quota a proprio carico, il Comune, previa diffida e messa in mora, agisce nelle forme e modi previsti dall’ordinamento per la tutela del proprio credito. Previo accordo con l’Ufficio competente, è salva per il beneficiario la facoltà di rateizzare i pagamenti dovuti. Sarà facoltà del Servizio sociale, previa adeguata istruttoria, sospendere la prestazione erogata nelle situazioni di morosità elevata/reiterata, fatta salva la necessità di mantenere attivo l’intervento per motivi di elevato bisogno sociale o per interventi obbligatori.

Articolo 18 - Determinazione della compartecipazione dell’utenza adulta

1. Per la determinazione della compartecipazione dei beneficiari adulti al costo delle prestazioni qui disciplinate, erogate dal Comune in forma singola o associata, salvo diverse disposizioni normative, si utilizza il criterio della progressione lineare ovvero della tariffazione a fasce, in modo che la richiesta compartecipativa aumenti ragionevolmente con l’aumentare della capacità economica dei beneficiari. La progressione lineare viene calcolata secondo la seguente formula, da applicare in corrispondenza di valori ISEE dell’utente compresi tra ISEE minimo e ISEE massimo:

$$\text{Compartecipazione} = \frac{\text{Tariffa minima} + \frac{(\text{ISEE utenza} - \text{ISEE minimo}) \times (\text{tariffa massima} - \text{tariffa minima})}{\text{ISEE massimo} - \text{ISEE minimo}}}{\text{ISEE massimo} - \text{ISEE minimo}}$$

2. Gli articoli di cui alla Parte Speciale del presente Regolamento riportano il criterio che, per ogni tipo di intervento, il Comune ritiene di dover adottare.

3. Per le persone non residenti nel Comune è sempre applicata la tariffa massima o altra maggiore tariffa appositamente stabilita dalla Giunta Comunale.

Articolo 19 - Determinazione della compartecipazione dell'utenza per interventi socio-educativi a favore di minorenni (anche su prescrizione dell'Autorità giudiziaria)

1. In applicazione del dettato del Codice civile e del R.D.L. n. 1404/1934, è previsto che compartecipino al costo degli interventi i genitori dei minori:

- a) inseriti in unità di offerta educative e terapeutiche (quando non a totale carico del Servizio Sanitario);
- b) inseriti in famiglie affidatarie;
- c) che beneficiano, su richiesta ovvero dietro prescrizione dell'Autorità giudiziaria, di interventi educativi domiciliari e della prestazione di incontri protetti;
- d) che beneficiano di prestazioni sociali, comunque denominate, su richiesta ovvero dietro prescrizione dell'Autorità giudiziaria, che si rendano necessarie nel corso del loro affidamento familiare o della permanenza in una unità di offerta residenziale ovvero frequenza di una unità di offerta semiresidenziale.

2. I genitori sono informati tempestivamente del fatto che gli interventi da attuare non sono normativamente previsti come gratuiti.

3. Il Comune assume l'onere dell'integrazione prevedendo a garanzia del minore l'anticipazione dei costi della retta, fatto salvo il recupero nei riguardi dei genitori con compartecipazioni stabilite dalla Giunta comunale tramite il criterio della progressione lineare ovvero della tariffazione a fasce ISEE.

4. La quota di compartecipazione viene calcolata sull'ammontare in carico al Comune (quota sociale) e non sulla quota eventualmente di competenza dell'Azienda Sanitaria (quota sanitaria). Il costo stabilito deve essere versato al Comune mensilmente.

5. In caso di mancato pagamento da parte dei genitori, pur a fronte di una accertata ovvero fondatamente presunta capacità economica, il Comune si riserva di procedere, anche per vie giudiziali, al recupero delle somme dovute.

5. La quota compartecipativa a carico dell'utenza potrà subire delle variazioni in caso di mutamento significativo della capacità economica rilevante, che l'utenza è tenuta a segnalare tempestivamente al Servizio sociale.

6. Il Servizio sociale, previa adeguata istruttoria e a seguito di proposta motivata, in casi eccezionali, discrezionalmente valutati, può proporre l'esonero/riduzione della quota a carico dei genitori, che viene poi disposta con motivato provvedimento.

Articolo 20 - Validità della attestazione ISEE

1. Al fine di accedere ad una agevolazione tariffaria in occasione della fruizione delle prestazioni qui disciplinate, allorquando ne sia previsto l'utilizzo, l'utenza può presentare un'attestazione ISEE in corso di validità.
2. Ai fini del mantenimento delle eventuali agevolazioni ottenute, e alla scadenza dell'attestazione ISEE, deve esser presentata nuova DSU entro il 31 marzo di ogni anno, salvo diversa determinazione comunale. Nel periodo di transizione vengono mantenute inalterate le agevolazioni in atto, con applicazione della eventuale nuova tariffa a partire dal primo aprile di ogni anno, sempre salva diversa determinazione comunale.

Articolo 21 - Effetti di una nuova attestazione ISEE

1. Indipendentemente dalla decorrenza della prestazione sociale usufruita, l'agevolazione tariffaria è concessa sulla base di un'attestazione ISEE in corso di validità alla data di richiesta.
2. L'agevolazione ottenuta resta pertanto invariata e non è modificabile presentando una nuova attestazione ISEE per la medesima prestazione e durata, fatta salva la presentazione, sussistendone i casi previsti dalla normativa, del c.d. ISEE corrente.

Articolo 22 - Assenza o incompletezza dell'attestazione ISEE

1. È onere dei beneficiari delle prestazioni agevolate dimostrare il possesso dei requisiti prescritti per l'accesso. Pertanto, la scelta consapevole di non presentare l'attestazione ISEE comporta la rinuncia ai benefici e/o il pagamento integrale del costo, prezzo o retta massima stabilita.
2. In caso di presentazione di un'attestazione ISEE incompleta o carente degli elementi previsti dalla normativa vigente, e salvo i casi in cui la prestazione debba comunque essere attivata per ragioni di necessità indifferibile, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione. In tal caso è comunque riconosciuta all'utenza la possibilità di integrare la propria documentazione. La decorrenza dell'agevolazione avrà luogo dal primo giorno del secondo mese successivo alla presentazione della nuova attestazione ISEE Restano impregiudicate tutte le azioni previste dall'ordinamento a tutela del credito erariale eventualmente maturato.

Articolo 23 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive

1. Le istanze, i documenti allegati, le DSU e le attestazioni ISEE presentate dai richiedenti sono soggette a controllo ai sensi degli artt. 71 e ss. del d.P.R. n. 445/2000, anche a campione, nella misura definita dal Responsabile del Servizio comunale competente con proprio provvedimento, secondo criteri di imparzialità e trasparenza.
2. Il Servizio comunale competente attiva le seguenti tipologie di controlli:
 - a) formali: per verificare la correttezza formale della istanza;
 - b) di veridicità: per verificare quanto dichiarato dal richiedente o documentato con atti presentati a corredo dell'istanza;

c) di congruità: per valutare se la situazione economica dichiarata sia compatibile con la composizione e il fabbisogno di sostentamento del nucleo.

3. Oltre a quanto stabilito dal precedente co. 1, possono essere attivati controlli ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 con riguardo alle situazioni in cui:

a) il richiedente il cui nucleo non risulti in carico ai servizi sociali presenta un'attestazione ISEE a reddito imponibile pari a zero;

b) il richiedente presenta un'istanza contenente dati difformi da quelli indicati nella attestazione ISEE allegata alla medesima o ad altra istanza presentata recentemente nel medesimo o in altro servizio del Comune;

c) il richiedente presenta un'istanza ove richieda liquidazioni di sussidi e contributi economici sul proprio conto corrente e il quadro FC2 Sezione I della DSU ISEE non risulti compilato.

4. Oltre quanto stabilito al precedente comma 1, il servizio competente può attivare controlli di congruità sulle attestazioni ISEE rese qualora queste risultino:

a) apparentemente incongrue, in quanto l'indicatore ISEE è inferiore alle necessità medie di sostentamento del nucleo familiare;

b) contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del richiedente e/o di terzi da lui dichiarati nell'istanza o precedentemente dichiarati oppure contraddittorie rispetto al tenore di vita del nucleo.

5. I controlli potranno essere effettuati in via successiva rispetto alla prestazione richiesta nel caso sia urgente provvedere ad erogare la prestazione, oppure potranno essere fatti in via preventiva, qualora se ne ravvisi la necessità.

6. Il personale del Servizio competente in caso di controlli di veridicità e di congruità, si avvale delle banche dati comunali e di quelle di altre pubbliche amministrazioni e si avvale della collaborazione della polizia locale e di qualsiasi altro servizio comunale per l'effettuazione di accertamenti, nei limiti delle competenze di legge.

7. Per le finalità di controllo il Comune può stipulare intese con la Guardia di Finanza.

8. In caso di mendacità dell'attestazione ISEE, che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante decade, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese. È fatta salva l'attivazione dei procedimenti previsti per le violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali.

9. Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore mediante presentazione di nuova attestazione ISEE, sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'Autorità giudiziaria.

Articolo 24 – ISEE corrente

1. Qualora ricorrono le condizioni normativamente previste, è facoltà dell’utenza presentare un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d’anno. In ogni caso ciò non comporta il ricalcolo delle agevolazioni già fruite.
2. L’ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell’agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal primo giorno del secondo mese successivo dalla sua presentazione e fino alla validità dell’ISEE corrente.

Articolo 25 – Accertamento dell’estraneità economica o affettiva ai fini ISEE Accertamento del diverso nucleo familiare rilevante per situazione di abbandono

1. Nel caso di prestazioni agevolate di natura sociosanitaria e di prestazioni sociali agevolate rivolte ai minorenni ex art. 7 co. 1 lett. e del d.PC.M. n. 159/2013, il componente del nucleo che intenda far valere la situazione di estraneità di un altro componente in termini di rapporti affettivi ed economici dovrà presentare idonea istanza al Servizio sociale, allegando allo scopo dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, redatta ai sensi di legge, corredata da almeno uno dei documenti di seguito elencati:
 - querela di parte ai sensi dell’art. 570 c.p.;
 - denuncia alle Forze di Polizia relativa a maltrattamenti e/o violenze familiari perpetrati dal genitore nei confronti del figlio;
 - ogni altra documentazione ufficiale che comprovi quanto dichiarato.Il procedimento relativo si conclude con provvedimento motivato del Responsabile del Servizio sociale comunale (di riconoscimento ovvero di diniego ovvero di impossibilità di riconoscimento) nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza, salva proroga per esigenze istruttorie.
2. Ai sensi della normativa vigente si verifica l’esclusione dell’attrazione del coniuge non convivente nel nucleo familiare ai fini ISEE qualora sussista “abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali”. Tale abbandono si considera accertato:
 - quando sussistano provvedimenti giurisdizionali anche temporanei o interlocutori o di rinvio ad altra data d’udienza ove al contempo l’autorità giurisdizionale accerta lo stato di fatto di separazione dei coniugi (sentenze con decisione su una parte della causa che per intanto accertano o stabiliscono lo stato di separazione, ordinanze e decreti d’urgenza a tutela dei coniugi, di uno di questi e/o di figli, ordinanze di rinvio ad altra udienza che per intanto accertino e/o stabiliscano la situazione di fatto dei coniugi);
 - relazioni di servizio sociale professionale che accertino lo stato di fatto di separazione dei coniugi a fronte della presa in carico di uno dei due coniugi;
 - situazioni anagrafiche e di stato civile che accertino una nuova situazione di convivenza di uno dei coniugi con terzi e/o figli nati da tale convivenza;
 - situazioni anagrafiche e documentali che accertino uno stato di fatto almeno decennale di assenza di convivenza tra i due coniugi;
 - situazioni anagrafiche che comprovino l’irreperibilità di uno dei due coniugi;
 - istituti giuridici non ancora riconosciuti nell’ordinamento italiano, sanciti da provvedimenti da parte delle competenti autorità di uno Stato estero, prodotte con documentazione legalizzata, che attestino la situazione di separazione di fatto dei coniugi.

SEZIONE QUARTA – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26 – Abrogazioni

1. A far data dall’entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione comunale in materia con esso incompatibile.

Articolo 27 – Pubblicità

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet del Comune ed è inoltre reso disponibile al pubblico, per la visione e per l’estrazione di copia, presso il Servizio sociale.

Articolo 28 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1º gennaio 2026. Dalla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale, la Giunta comunale è autorizzata ad adottare gli atti necessari per la sua attuazione, ivi compresa la determinazione delle tariffe e dei contributi applicabili.

PARTE SPECIALE – LE SINGOLE PRESTAZIONI

SEZIONE PRIMA – SERVIZI AREA ADULTI E ANZIANI

1. INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO (CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI)

Descrizione

I contributi economici sono volti a favorire il contenimento del disagio economico e l’acquisizione dell’autonomia.

Finalità

I contributi economici sono finalizzati alla prevenzione o contenimento del disagio e della marginalità sociale, laddove l’insufficienza del reddito delle persone determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

Gli interventi predisposti intendono comunque essere da stimolo all’autonomia personale, sostenendo le capacità individuali sulla base delle risorse personali, parentali e sociali.

Destinatari

Destinatari dei contributi economici qui disciplinati possono essere solo le persone residenti nel Comune, salvo l’erogabilità, per circostanze eccezionali, discrezionalmente valutate dal Servizio sociale, ai soggetti di cui all’art. 5 del presente Regolamento, che si trovino in una condizione di grave disagio socioeconomico.

La soglia della capacità economica dei destinatari ai fini dell’accesso ai contributi qui disciplinati è misurata tramite attestazione ISEE ordinario inferiore a € 7.000,00.

Sono da considerare esclusi dall’intervento di assistenza economica i soggetti che presentino una delle seguenti condizioni:

- abbiano un ISEE ordinario superiore a € 7.00,00;
- si rifiutino di aderire all’eventuale proposta di Progetto Individualizzato formulata dal Servizio ovvero non collaborino nella definizione ed attuazione dello stesso;
- siano in età lavorativa, non iscritti al Centro per l’Impiego o rifiutino offerte di lavoro, salvo per documentati impedimenti di forza maggiore;
- non presentino la documentazione richiesta;
- in presenza di soggetti tenuti agli alimenti che di fatto provvedano o possano garantire il minimo vitale.

Modalità di accesso

L'intervento di sostegno economico avviene su valutazione del Servizio sociale, previa richiesta dell'interessato o di chi lo rappresenta.

I richiedenti con ISEE ordinario inferiore o uguale a € 7.000,00 possono accedere alla valutazione da parte del servizio competente.

È data priorità di accesso ai soggetti inabili al lavoro (incollocabili al lavoro e per i quali non sia proponibile un progetto lavorativo) e che siano sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, laddove nessuno sia giuridicamente tenuto agli alimenti in loro favore.

L'importo massimo annuale del contributo erogabile a ciascun nucleo familiare corrisponde alla differenza tra il valore annuale dell'Assegno Sociale INPS e il valore dell'ISEE ordinario del richiedente.

L'entità del contributo assegnabile dovrà tenere conto delle agevolazioni di cui il soggetto beneficia o potrà beneficiare attraverso l'applicazione di normative nazionali, regionali, nonché da contributi che potrebbero derivare dal Comune e dalle Associazioni di volontariato e/o altri Enti.

L'importo erogato dovrà essere utilizzato esclusivamente per far fronte all'esigenza per cui viene presentata domanda, pertanto dovrà poi essere consegnata ai servizi sociali la documentazione attestante l'effettivo pagamento.

Alla base dell'erogazione di qualunque intervento di assistenza economica vi è il Progetto Individualizzato predisposto dall'Assistente Sociale e condiviso dall'interessato.

Il Progetto è orientato alla promozione o al recupero dell'autosufficienza economica da parte della persona o della famiglia, anche attraverso la rimozione delle cause che hanno determinato l'eventuale venir meno delle condizioni di autonomia economica, evitando la dipendenza dal circuito assistenziale. Esso deve prevedere l'assunzione di impegni da parte del soggetto in ordine al miglioramento della propria situazione personale (es. condizione abitativa, gestione delle risorse), lavorativa (es. coinvolgimento in attività socialmente utili, di natura socio-occupazionale), sanitaria (es. presa in carico da parte di servizi specialistici), relazionale (es. promozione di contatti con volontari e reti di prossimità), sia a partire da richieste avanzate dall'interessato che da proposte del Servizio.

L'attivazione di interventi economici finalizzati per i soggetti di età lavorativa non occupati e abili al lavoro, sono subordinati all'accettazione di eventuali proposte lavorative o socio-occupazionali anche a tempo determinato.

Gli interventi di sostegno economico possono assumere le seguenti forme:

1. Finalizzati. Consistono nell'assegnazione di un contributo economico a favore di soggetti in stato bisogno, destinato al pagamento di spese quali ad esempio spese per utenze e bollette dei consumi di rete (gas, luce, acqua, etc.), spese per acquisto generi di prima necessità (canoni di affitto, farmaci, etc.), rette a carico dell'utente per la fruizione di servizi (SAD, mensa e pasti a domicilio, rette asilo, trasporti, etc.), pagamento di tasse comunali, quote di partecipazione dovute al Comune per le prestazioni sociali. Tali spese devono essere divenute improvvisamente insostenibili per effetto di eventi eccezionali, gravi e non prevedibili;

2. Anticipazioni. Al fine di superare il più possibile soluzioni di pura assistenza e quando le difficoltà di natura finanziaria siano temporanee, l'Amministrazione Comunale può intervenire con anticipazioni invece che con contributi, nel rispetto dei criteri di ammissibilità del presente Regolamento. In particolare tale strumento potrà essere utilizzato per situazioni con carico assistenziale molto oneroso. Il beneficiario, per usufruire delle anticipazioni, dovrà presentare dichiarazione circa le modalità di restituzione della somma anticipata;
3. Agevolazioni tariffarie. Nelle situazioni di disagio socio-economico di persone o nuclei familiari, potrà essere richiesta la riduzione o l'esenzione dal pagamento delle rette e delle tariffe per i servizi comunali.

Gli interventi e/o benefici di natura economica sopraindicati possono essere erogati mediante:

- la corresponsione di una cifra in denaro a mezzo di apposito mandato emesso in favore del beneficiario presso la Tesoreria Comunale;
- l'esenzione da tariffe o tributi gestiti da altri Servizi dell'Amministrazione Comunale, in armonia con i vigenti regolamenti di settore in materia.

La domanda per l'erogazione di interventi di assistenza economica prevista dal presente Regolamento deve essere presentata, su apposito modulo, presso il Servizio Sociale competente. Alla domanda dovrà essere allegata tutta la documentazione ritenuta utile per attestare la situazione ed in particolare sono richiesti:

- dichiarazione ISEE ordinario del nucleo familiare;
- autocertificazione da cui risulti la situazione personale e familiare del richiedente;
- redditi (si intendono sia i trattamenti economici soggetti ad IRPEF che quelli esclusi);
- eventuali ricevute di affitto o del mutuo per la prima casa;
- eventuali ricevute delle bollette delle utenze domestiche (gas, luce, acqua, telefono);
- ultima busta paga di ogni familiare occupato e/o certificato di pensione (modello ObisM);
- ultimo estratto conto bancario;
- se disoccupato, iscrizione al Centro per l'Impiego;
- permesso/carta di soggiorno se dovuta;
- ogni altro documento ritenuto utile a comprovare eventuali spese straordinarie sostenute;
- documentazione e/o autocertificazione di eventuali interventi economici erogati da parte di altri Enti e/o Associazioni.

Le dichiarazioni sostitutive che riportano un valore ISEE uguale a zero devono essere accompagnate dall'autocertificazione del richiedente, esplicativa del profilo economico, personale e del nucleo di convivenza del dichiarante.

L'erogazione del contributo richiede l'approvazione da parte del Responsabile del Servizio Sociale.

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del c.c., previo consenso del richiedente sono, ove possibile, contattati dall'Assistente Sociale che ha in carico il caso, allo scopo di accettare un loro coinvolgimento nel Progetto Individualizzato.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta, non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale. Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque verso il richiedente perché eserciti il suo diritto verso gli obbligati.

I contributi erogati sono revocabili, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 14 e 15 del presente Regolamento.

2: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)

Descrizione del servizio

Il Servizio di assistenza domiciliare è costituito da un complesso di prestazioni di natura socioassistenziale erogate al domicilio del cittadino.

Finalità

Il SAD è finalizzato a garantire all'utenza autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, prevenendo o rimuovendo condizioni di criticità che possono provocare situazioni di bisogno o svantaggio sociale e riducendo il rischio di istituzionalizzazione o emarginazione sociale della persona.

Il SAD promuove, mantiene o recupera:

- l'autonomia della persona, sostenendone le capacità e le autonomie residuali;
- la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente di vita;
- il sostegno delle famiglie impegnate nell'attività di cura;
- l'integrazione e il collegamento con i servizi sociosanitari.

Destinatari

Possono fruire del SAD le persone individuate all'art. 5 del Regolamento, di qualsiasi età, che si trovano in condizioni transitorie o permanenti di fragilità o in situazioni di non autosufficienza, per le quali il Servizio sociale preveda di attivare un progetto assistenziale domiciliare.

Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'art. 18 del presente Regolamento, calcolata utilizzando il criterio della progressione lineare con ISEE sociosanitario.

La Giunta comunale individua ISEE minimo, ISEE massimo, tariffa minima e tariffa massima, così come definiti nell'art. 4 del presente Regolamento.

3: PASTI A DOMICILIO

Descrizione del servizio

Il servizio consiste nella consegna al domicilio dell'utente di un pasto pronto, opportunamente confezionato secondo le norme igieniche e nutrizionali definite dagli organi competenti.

Finalità

Il servizio pasti a domicilio è finalizzato a garantire all'utenza autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, garantendo il soddisfacimento di una necessità primaria e assicurando una corretta alimentazione a persone non in grado di provvedervi autonomamente.

Destinatari

I destinatari del servizio pasti a domicilio sono, di norma, le persone con ridotta autonomia funzionale e incapaci a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei pasti, che vivono soli o con familiari non in grado di provvedere a tale necessità.

Accedono prioritariamente al servizio pasti a domicilio le persone, individuate al paragrafo precedente, del tutto prive di una rete familiare di supporto.

Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'art. 18 del presente Regolamento, calcolata utilizzando il criterio della progressione lineare con ISEE ordinario.

La Giunta comunale individua ISEE minimo, ISEE massimo, tariffa minima e tariffa massima, così come definiti nell'art. 4 del presente Regolamento.

Può essere prevista una tariffa fissa per i cittadini non residenti, anche superiore alla tariffa massima.

4: TRASPORTO SOCIALE / MOBILITA' AGEVOLATA

Per il presente servizio, si rinvia al “Regolamento per il Servizio di Trasporto Sociale” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 30/03/2021 e modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 33 del 29/07/2021 e n. 2 del 22/02/2022.

5: TELESOCCORSO

Descrizione del servizio

Il servizio di telesoccorso è composto dalle seguenti attività:

- Teleassistenza: servizio volto ad instaurare un rapporto di conoscenza, sostegno e fiducia attraverso chiamate periodiche reciproche tra l'utente e gli operatori di idonea Centrale Operativa, effettuate attraverso apposito apparecchio installato presso il domicilio.
- Telesoccorso: servizio che consente alla persona assistita, in caso di malore o di incidente domestico, premendo il tasto di apposito telecomando, di allertare idonea Centrale Operativa che provvede ad inviare al domicilio dell'assistito, i familiari o l'assistenza medica necessaria e segue l'intera procedura di soccorso in continua comunicazione con l'assistito mediante il dispositivo di “viva-voce”, incorporato nell'apparecchio in dotazione presso l'abitazione dell'utente.
- Telecontrollo: servizio finalizzato alla verifica costante del funzionamento dell'apparecchiatura installata al domicilio, effettuato da parte del gestore del servizio stesso.

Finalità

Il servizio di telesoccorso ha lo scopo di:

- tutelare la salute degli utenti;
- essere di aiuto e supporto alle persone che vivono sole;
- permettere la permanenza presso la propria abitazione, senza rivolgersi a unità di offerta residenziali.

Destinatari

Possono accedere al servizio di telesoccorso gli anziani soli o inseriti in nucleo familiare, nonché gli adulti disabili o con particolari patologie, e precisamente:

- anziani soli o in coppia senza appoggio familiare in condizione di non autosufficienza totale o parziale o in condizione di autosufficienza, ma con problematiche di tipo affettivo - relazionale;
- anziani non autosufficienti che, pur inseriti in un nucleo familiare, rimangono soli in diversi momenti della giornata;
- adulti disabili o affetti da particolari patologie.

Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'art. 18 del presente Regolamento, calcolata utilizzando il criterio della progressione lineare con ISEE ordinario.

La Giunta comunale individua ISEE minimo, ISEE massimo, tariffa minima e tariffa massima, così come definiti nell'art. 4 del presente Regolamento.

6: INTEGRAZIONE RETTE DI UNITÀ DI OFFERTA RESIDENZIALI DI NATURA SOCIOSANITARIA PER PERSONE CON DISABILITÀ O ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI

Si rinvia al “Regolamento comunale degli interventi economici a favore di anziani e persone con disabilità ricoverate in strutture residenziali” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 31/03/2021 e s.m.i.

SEZIONE SECONDA – SERVIZI AREA DISABILITÀ'

7: FREQUENTAZIONE UNITÀ DI OFFERTA SEMIRESIDENZIALI DI NATURA SOCIOSANITARIA PER PERSONE CON DISABILITÀ (CDD)

Descrizione

Le unità di offerta semiresidenziali che erogano prestazioni di natura sociosanitaria per persone con disabilità gravi (CDD) offrono prestazioni rivolte a persone con disabilità.

Per contributo per l'integrazione della retta dei centri diurni per persone con disabilità si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di frequenza di unità di offerta semiresidenziali a carattere sociosanitario per persone con disabilità, erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica dell'utenza e liquidato direttamente all'ente gestore.

Finalità

La frequentazione dell'unità di offerta qui disciplinata ha lo scopo di:

- offrire un sostegno all'utenza e alla famiglia, anche attivando strategie per l'integrazione sociale;
- potenziare o preservare le abilità personali, a livello cognitivo, manuale e relazionale, funzionali alla riabilitazione;
- sviluppare e compensare, in ottica socio-educativa, abilità e competenze relative alla sfera dell'autonomia e dell'identità.

Destinatari

Accedono al CDD le persone con disabilità gravi di età superiore ai 18 anni.

Il minore di età potrà essere eccezionalmente accolto solo in presenza contestuale delle condizioni stabilite dalla disciplina regionale di riferimento.

Modalità di accesso

L'avvio della frequenza è ordinariamente concordato all'interno di un Progetto Individualizzato come previsto dal presente Regolamento.

Il Servizio sociale è il soggetto titolare del Progetto, che deve essere coerente e integrato con il complessivo progetto di vita della persona. L'inserimento nell'unità di offerta deve essere concordato con la famiglia, ma deve tenere conto della valutazione dei bisogni della persona e quindi dell'appropriatezza della risposta, al fine di consentire un utilizzo appropriato delle offerte assistenziali territoriali.

Compartecipazione al costo

È prevista una compartecipazione al costo in capo all'utenza secondo le modalità specificate all'art. 18 del presente Regolamento, calcolata utilizzando il criterio della progressione lineare con ISEE sociosanitario.

La Giunta comunale individua ISEE minimo, ISEE massimo, tariffa minima e tariffa massima, così come definiti nell'art. 4 del presente Regolamento. Può essere prevista una riduzione percentuale per gli utenti con frequenza a tempo parziale.

8: FREQUENZA UNITÀ DI OFFERTA SEMIRESIDENZIALI DI NATURA SOCIOASSISTENZIALE PER PERSONE CON DISABILITÀ (CSE)

Descrizione

Le unità di offerta semiresidenziali che erogano prestazioni di natura socioassistenziale rivolte a persone con disabilità (CSE), offrono prestazioni assistenziali, educative, di formazione all'autonomia, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità.

Finalità

Le attività eseguibili nel CSE sono di tipo socio educativo ovvero socio animativo e sono finalizzate all'implementazione dell'autonomia personale, alla socializzazione, al mantenimento del livello culturale oltre ad essere propedeutiche all'inserimento nel mercato del lavoro.

Destinatari

Frequentanti l'unità di offerta denominata CSE sono persone con disabilità la cui fragilità non è ricompresa tra quelle riconducibili al sistema sociosanitario.

Modalità di accesso

L'avvio della frequenza è ordinariamente concordato all'interno di un Progetto Individualizzato come previsto dal presente Regolamento.

Il Servizio sociale è il soggetto titolare del Progetto, che deve essere coerente e integrato con il complessivo progetto di vita della persona. L'inserimento nell'unità di offerta deve essere concordato con la famiglia, ma deve tenere conto della valutazione dei bisogni della persona e quindi dell'appropriatezza della risposta, al fine di consentire un utilizzo appropriato delle offerte assistenziali territoriali.

Compartecipazione al costo

Per gli utenti adulti, è prevista una compartecipazione al costo in capo all'utenza secondo le modalità specificate agli artt. 18 del presente Regolamento, calcolata utilizzando il criterio della progressione lineare con ISEE sociosanitario.

La Giunta comunale individua ISEE minimo, ISEE massimo, tariffa minima e tariffa massima, così come definiti nell'art. 4 del presente Regolamento. Può essere prevista una riduzione percentuale per gli utenti con frequenza a tempo parziale.

Per gli utenti minori, il servizio è gratuito.

9: SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI (SIL)

Descrizione del servizio

Il Servizio Inserimenti Lavorativi (SIL) è un servizio rivolto a cittadini in condizione di disabilità o svantaggio sociale, finalizzato all'inserimento o reinserimento socio-lavorativo e alla riabilitazione attraverso il lavoro.

Opera mediante percorsi personalizzati di orientamento, formazione e accompagnamento al lavoro.

Finalità

Il servizio promuove l'inclusione sociale e la crescita personale attraverso il lavoro, con l'obiettivo di:

- accompagnare le persone in percorsi di inserimento e autonomia;
- favorire l'acquisizione di competenze sociali e professionali;
- supportare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- attivare tirocini e progetti formativi personalizzati.

Destinatari

Sono destinatari del servizio:

- persone con disabilità;
- soggetti in condizione di svantaggio sociale o psicosociale (quali persone con disagio psichiatrico o psicosociale, utenti in carico ai servizi delle dipendenze, ex detenuti, stranieri, vittime di violenza, ecc.);
- adolescenti e giovani a rischio di emarginazione;
- disoccupati e inoccupati che accedono alle politiche attive del lavoro.

Modalità di accesso

L'attivazione del servizio avviene su proposta del Servizio Sociale o dei servizi territoriali. L'attivazione del servizio può anche avvenire su richiesta dell'interessato o della famiglia previa valutazione e approvazione del servizio sociale.

Durata

La durata dell'intervento è definita in base al progetto personalizzato e verificata periodicamente dal SIL e dal servizio inviante.

Compartecipazione al costo del servizio

Il servizio è gratuito.

10: SERVIZIO EDUCATIVO FAMILIARE DISABILI (SEF-D)

Descrizione del servizio

Il Servizio Educativo Familiare Disabili (SEF-D o ADH) è un intervento socio-educativo rivolto a persone con disabilità (minori, adolescenti o adulti) e ai loro nuclei familiari.

Il servizio si configura come un percorso di accompagnamento personalizzato volto a sostenere la persona con disabilità nel proprio ambiente di vita, promuovendo l'autonomia, l'inclusione sociale e il benessere complessivo, in stretta collaborazione con la famiglia e la rete territoriale di riferimento.

Finalità

Le finalità del servizio SEF-D sono orientate al sostegno, alla valorizzazione delle potenzialità individuali e alla prevenzione dell'isolamento sociale, con particolare attenzione alla qualità della vita della persona con disabilità e della sua famiglia.

In particolare, il servizio si propone di:

- valorizzare le capacità personali e promuovere percorsi di crescita e sviluppo delle competenze individuali;
- supportare i genitori e i familiari nello svolgimento delle funzioni educative, favorendo percorsi di autonomia e consapevolezza;
- organizzare e sostenere attività di tempo libero volte a favorire la vita di relazione e la partecipazione sociale (attività ludico-ricreative, culturali e sportive);
- offrire momenti di sollievo alla famiglia, alleggerendo il carico assistenziale quotidiano;
- contrastare il rischio di isolamento ed emarginazione, rafforzando il senso di appartenenza al contesto comunitario.

Destinatari

Sono destinatari del servizio minori, adolescenti e adulti con certificazione di disabilità ai sensi della normativa vigente.

L'accesso al servizio avviene per persone residenti nel Comune, segnalate dal Servizio Sociale comunale o da altri servizi territoriali competenti (es. servizi sanitari, scolastici, ecc.).

Modalità di accesso

L'attivazione del servizio avviene su proposta del Servizio Sociale o dei servizi territoriali. L'attivazione del servizio può anche avvenire su richiesta della famiglia previa valutazione e approvazione del servizio sociale.

La valutazione dell'intervento tiene conto delle esigenze educative e relazionali della persona, del contesto familiare e delle risorse territoriali disponibili.

Durata

La durata, la frequenza e gli orari dell'intervento vengono concordati tra il Servizio Sociale referente, la famiglia e il coordinatore del servizio educativo, sulla base delle specifiche necessità della persona con disabilità e degli obiettivi del progetto individualizzato.

La prosecuzione del servizio è oggetto di verifica periodica da parte dell'équipe educativa e del Servizio Sociale.

Compartecipazione al costo del servizio

Il servizio è gratuito.

11: ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA

Descrizione del servizio

Il Servizio di Assistenza Educativa Scolastica è un intervento educativo e di supporto individualizzato rivolto ad alunni con disabilità o a minori in situazione di disagio inseriti nei percorsi scolastici.

Il servizio si realizza all'interno delle strutture scolastiche, in stretta collaborazione con la scuola e con i servizi territoriali, al fine di garantire l'inclusione scolastica e la piena partecipazione degli studenti alla vita della comunità educativa.

Finalità

Il servizio ha finalità educative, relazionali e di sostegno all'autonomia personale, volte a favorire la piena integrazione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali.

In particolare, il servizio si propone di:

- favorire la partecipazione attiva dell'alunno alle attività scolastiche e sociali;
- promuovere l'autonomia personale e la socializzazione nel contesto classe e scuola;
- supportare il processo di apprendimento e di integrazione educativa in coerenza con il Piano Educativo Individualizzato (PEI);
- sostenere e affiancare il personale docente nelle attività educative e relazionali;
- prevenire l'emarginazione e il disagio relazionale, promuovendo un clima inclusivo.

Destinatari

Sono destinatari del servizio:

- studenti minori con disabilità in possesso di certificazione di accertamento rilasciata dall'ATS, in cui sia prevista la necessità della presenza di un assistente educativo;
- studenti in situazione di disagio scolastico o relazionale, anche privi di certificazione formale, che presentano difficoltà educative, cognitive o comportamentali tali da richiedere un sostegno specifico per favorire la loro inclusione scolastica.

Modalità di accesso

L'attivazione del servizio avviene su richiesta della scuola o del Servizio Sociale comunale, previa valutazione dei bisogni educativi e delle condizioni personali dell'alunno.

In caso di sovra numero di richieste ammissibili, l'assegnazione delle ore di assistenza educativa avviene annualmente in base alla gravità e complessità del bisogno educativo-assistenziale, valutata dal Servizio sociale attraverso la documentazione sanitaria e scolastica, tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

- a) grado di compromissione dell'autonomia personale e relazionale dell'alunno;
- b) presenza di disturbi del comportamento o altre situazioni che rendono necessario un maggiore supporto educativo.

In deroga all'art. 7 del presente Regolamento, l'inserimento in lista d'attesa è previsto solo in via eccezionale e residuale, per i casi meno gravi per i quali non sia possibile assicurare un intervento minimo efficace.

Il servizio viene realizzato attraverso personale educativo qualificato, che opera in coordinamento con i docenti di sostegno e curricolari, nel rispetto del Piano Educativo Individualizzato (PEI) o del progetto educativo personalizzato concordato.

Durata

La durata dell'intervento coincide con l'anno scolastico di riferimento, con possibilità di revisione periodica in relazione all'evoluzione del percorso educativo dell'alunno.

Compartecipazione al costo del servizio

Il servizio è gratuito.

SEZIONE TERZA – SERVIZI AREA MINORI E FAMIGLIE

12: ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (SEF ex ADM)

Descrizione del servizio

Il servizio educativo familiare (SEF) consiste in un percorso educativo di accompagnamento temporaneo svolto da un'équipe multidisciplinare nei confronti di minori e del loro nucleo familiare. L'affiancamento avviene nel contesto naturale di vita del nucleo familiare, all'interno della casa e nel contesto territoriale in cui vive il minore.

Finalità

Le finalità del servizio SEF sono preventive e riparative volte a:

- tutelare e sostenere i minori che vivono esperienze di difficoltà;
- promuovere le risorse educative/relazionali dei minori e del loro nucleo familiare;
- favorire l'integrazione nel contesto sociale del minore e del nucleo familiare;
- accompagnare i genitori all'interno dei percorsi di autonomia nel compito educativo verso i figli.

Destinatari

Sono destinatari del servizio le famiglie e i minori:

- sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
- che necessitano di interventi di assistenza educativa nell'ambito di un progetto di tutela del minore all'interno del contesto parentale;
- che presentano gravi problematiche sociali quali conflittualità familiari, grave emarginazione, patologie mediche ovvero trascuratezza, disorganizzazione e incapacità genitoriale a gestire adeguatamente aspetti educativi ed anche pratici del vivere quotidiano.

Modalità di accesso

L'attivazione del servizio avviene su proposta dell'Assistente sociale o dei servizi territoriali, nonché su prescrizione dell'Autorità Giudiziaria. L'attivazione del servizio può anche avvenire su richiesta della famiglia previa valutazione del servizio sociale professionale.

Accedono prioritariamente al servizio i minori destinatari di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Durata

Gli orari di svolgimento del servizio, la loro durata e il numero di operatori necessari saranno concordati tra le parti (operatori sociali referenti e coordinatore). La durata del progetto è valutata dal Servizio sociale in relazione alle specifiche necessità.

Compartecipazione al costo del servizio

Il servizio è gratuito.

13: AFFIDO (ETERO)FAMILIARE

Descrizione del servizio

L'affidamento familiare è una forma di aiuto temporaneo per minori che vivono situazioni di difficoltà nella propria famiglia, e prevede l'accoglienza temporanea del minore presso risorse familiari presenti sul territorio disponibili a prendersi cura di lui e ad accompagnarlo nella crescita.

Finalità

L'affidamento familiare ha la finalità di garantire al minore il diritto a crescere in un ambiente che possa soddisfare le sue esigenze educative e affettive, in grado di rispettare i suoi bisogni, in riferimento alle caratteristiche personali e familiari e alla sua specifica situazione di difficoltà.

Destinatari

I destinatari di progetti di accoglienza possono essere:

- minori segnalati dal Servizio sociale comunale, previo accordo con la famiglia di origine;
- minori sottoposti alla tutela dell'Autorità Giudiziaria.

Modalità di accesso al servizio

L'attivazione del servizio avviene su proposta dell'Assistente sociale o dei servizi territoriali, nonché su prescrizione dell'Autorità Giudiziaria. L'attivazione del servizio può anche avvenire su richiesta della famiglia previa valutazione del servizio sociale.

Durata

La durata dei progetti di affidamento è variabile a seconda della situazione di difficoltà della famiglia di origine del minore; in linea di massima, si va da un minimo di un anno ad un massimo di due, prorogabili in base al consenso dei soggetti coinvolti e/o alle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.

Modalità, frequenza, e tempi propri del progetto di affidamento potranno essere previsti e definiti di volta in volta e congiuntamente dal Servizio sociale/Tutela Minori, nel rispetto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria.

Compartecipazione al costo del servizio

Il Servizio Sociale, con l'équipe psico-pedagogica comunale, valuta, per ogni singolo caso, se un'eventuale quota a carico dei genitori possa servire a responsabilizzarli.

Alle famiglie affidatarie viene riconosciuto un contributo, come previsto dalla normativa vigente, che viene calcolato in base alle indicazioni del Regolamento per l'erogazione dei Servizi Sociali dell'Ambito di Vimercate di Offertasociale. Possono essere riconosciuti dei contributi economici aggiuntivi, in caso di spese straordinarie, se previste nel Piano Educativo Individualizzato e preventivamente concordate con l'Assistente Sociale.

14: FREQUENZA UNITÀ DI OFFERTA SEMIRESIDENZIALI DI NATURA PSICO-EDUCATIVA PER MINORI (CENTRO DIURNO MINORI)

Descrizione del servizio

Il Centro Diurno per Minorì e Famiglie è un servizio psico-educativo integrato rivolto a preadolescenti e adolescenti che vivono momenti di difficoltà nel loro percorso di crescita, nonché alle loro famiglie.

Il servizio, gestito in collaborazione con soggetti del privato sociale, si configura come uno spazio protetto ma aperto al territorio, finalizzato a sostenere i minori nel loro sviluppo personale, relazionale e scolastico, attraverso attività educative, formative ed esperienziali.

L'équipe multidisciplinare (educatori, psicologi ed esperti) realizza progetti individualizzati in raccordo con i Servizi Sociali territoriali, le scuole e le famiglie, favorendo percorsi di integrazione e di inclusione sociale.

Finalità

Il Centro Diurno persegue finalità educative, relazionali e preventive, ponendosi come ponte tra il ragazzo, la famiglia e il contesto di vita.

In particolare, il servizio si propone di:

- promuovere relazioni positive e significative tra pari e con gli adulti di riferimento;
- valorizzare le risorse personali e le competenze sociali dei ragazzi;
- sostenere la crescita personale attraverso percorsi di responsabilizzazione e autonomia;
- contrastare la dispersione scolastica e favorire l'assolvimento dell'obbligo formativo;
- orientare e accompagnare i giovani verso percorsi di formazione o inserimento lavorativo;
- contrastare l'isolamento sociale e favorire la partecipazione a iniziative territoriali di tipo ludico, sportivo e ricreativo;
- offrire ai Servizi Sociali un'alternativa al collocamento in comunità o ad altri interventi educativi più invasivi;
- affiancare percorsi di messa alla prova o misure cautelari disposte dall'Autorità Giudiziaria Minorile.

Destinatari

Sono destinatari del servizio:

- ragazzi e ragazze dagli 11 ai 21 anni in carico ai Servizi Sociali comunali, alle Equipe Tutela Minori, ai Servizi della Giustizia Minorile o ai Servizi Sanitari;
- nuclei familiari dei minori accolti, coinvolti nei percorsi di sostegno genitoriale e nelle attività multifamiliari.

L'inserimento avviene per minori che manifestano difficoltà di natura relazionale, emotiva, educativa o scolastica, tali da richiedere un intervento educativo strutturato ma non residenziale.

Modalità di accesso

L'attivazione del servizio avviene su proposta dell'Assistente sociale o dei servizi territoriali, nonché su prescrizione dell'Autorità Giudiziaria. L'attivazione del servizio può anche avvenire su richiesta della famiglia previa valutazione del servizio sociale professionale.

Accedono prioritariamente al servizio i minori destinatari di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Durata

La presa in carico è flessibile e modulata in base ai bisogni del minore, con la possibilità di definire orari, giorni di frequenza e tipologie di attività in relazione al progetto educativo individualizzato, condiviso e verificato periodicamente con il Servizio inviante e la famiglia.

Compartecipazione al costo

È prevista una compartecipazione al costo in capo all'utenza secondo le modalità specificate agli artt. 18 e 19 del presente Regolamento, calcolata utilizzando il criterio della progressione lineare con ISEE minorenni.

La Giunta comunale individua ISEE minimo, ISEE massimo, tariffa minima e tariffa massima, così come definiti nell'art. 4 del presente Regolamento.

Considerato l'alto grado di personalizzazione del servizio, le tariffe sono espresse in valore percentuale sul costo della prestazione.

15: INTEGRAZIONE RETTE DI UNITÀ DI OFFERTA RESIDENZIALI RIVOLTE A MINORI

Descrizione e finalità

Le unità di offerta residenziali per minorenni qui disciplinate hanno lo scopo di garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo, quando possibile, una relazione significativa con la famiglia d'origine.

Il Comune, nell'ambito delle attività realizzate a favore dei minori in difficoltà, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguitibili, soggette al preventivo vaglio professionale, prevede il

ricovero in unità di offerta a carattere residenziale (comunità educative, comunità familiari, alloggi per l'autonomia).

Per integrazione della retta (quota sociale) di servizi residenziali si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale di detta quota, erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica dell'utenza, liquidato direttamente all'ente gestore.

Destinatari

Destinatari dell'eventuale integrazione economica comunale sono:

- Minori temporaneamente privi del necessario supporto familiare o per i quali la permanenza nel proprio nucleo familiare sia contrastante con un armonico evolversi della personalità e del processo di socializzazione;
- Minori in situazione di disagio con necessità urgente di intervento di accoglienza al di fuori della famiglia d'origine;
- Mamme con bambini in situazione di grave disagio;
- Giovani anche in prosieguo amministrativo.

Tipologia delle prestazioni

Comunità educativa: struttura di accoglienza, pubblica o privata, con finalità educative e sociali assicurate in forma continuativa attraverso personale qualificato. Può svolgere anche funzioni di pronto intervento o essere destinata esclusivamente a tipologie omogenee di utenza.

Comunità familiare: struttura di accoglienza, con finalità educative e sociali, realizzata senza fini di lucro da una famiglia presso la propria abitazione. Può svolgere anche funzioni di pronto intervento o essere destinata esclusivamente a tipologie omogenee di utenza.

Alloggi per l'autonomia: abitazioni destinate a giovani che hanno compiuto la maggiore età, anche in prosieguo amministrativo, per i quali è necessario un supporto per il raggiungimento dell'autonomia.

Durata

L'eventuale integrazione comunale della retta (quota sociale) di ricovero, e la relativa misura, è soggetta a verifiche periodiche, ordinariamente annuali, della capacità economica dell'utenza (nucleo familiare rilevante).

Compartecipazione al costo

È prevista una compartecipazione al costo in capo all'utenza secondo le modalità specificate agli artt. 18 e 19 del presente Regolamento, calcolata utilizzando il criterio della progressione lineare con ISEE minorenni.

La Giunta comunale individua ISEE minimo, ISEE massimo, tariffa minima e tariffa massima, così come definiti nell'art. 4 del presente Regolamento.

Considerato l'alto grado di personalizzazione del servizio, le tariffe sono espresse in valore percentuale sul costo della prestazione.

16: INCONTRI PROTETTI – SPAZIO NEUTRO

Descrizione del servizio

Il Servizio di incontri protetti consiste nella realizzazione di regolari visite genitori - figli alla presenza di una figura educativa avente il compito di osservare, favorire e facilitare il mantenimento o la ricostruzione della relazione tra i minori e i genitori.

Finalità

Il Servizio incontri protetti ha la finalità di favorire e facilitare il mantenimento o la ricostruzione della relazione genitori – figli nell’ambito di nuclei familiari caratterizzati da genitori altamente conflittuali o maltrattanti o affetti da problematiche sanitarie (psichiatriche o di dipendenza), ovvero minori collocati in comunità alloggio/affidamento familiare.

Destinatari

Destinatari del servizio sono i minori sottoposti alla tutela dell’Autorità Giudiziaria che, mediante provvedimento, ne regolamenta il diritto di visita con i genitori a seguito di allontanamento dagli stessi da uno/entrambe le figure genitoriali/altri familiari a causa di separazione/divorzio, conflitto familiare, affidamento etero - familiare, inserimento in comunità d'accoglienza. Possono essere destinatari del servizio anche minori non sottoposti alla tutela dell’Autorità Giudiziaria, su richiesta della famiglia e previa valutazione del servizio sociale professionale.

Modalità di accesso

L’accesso al Servizio incontri protetti è subordinato ad un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che ne prescriva l’attivazione con conferimenti dell’incarico al Servizio Tutela Minori. L’attivazione del servizio può anche avvenire su richiesta della famiglia previa valutazione del servizio sociale professionale.

Durata

Le modalità ed i tempi del percorso di Incontri Protetti sono definiti in fase di programmazione dal Servizio Tutela Minori, in base a quanto disposto dall’Autorità Giudiziaria ed alla disponibilità di tutti i soggetti coinvolti.

Compartecipazione al costo del servizio

Il servizio è gratuito.

Nome file: Regolamento sociale Mezzago emendato DEF
Directory: D:\Dati\Desktop
Modello: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Titolo:
Oggetto:
Autore: Giulia Zaccheroni
Parole chiave:
Commenti:
Data creazione: 18/09/2025 15:47:00
Numero revisione: 197
Data ultimo salvataggio: 21/11/2025 12:46:00
Autore ultimo salvataggio: Rossana Ronchi
Tempo totale modifica 17.863 minuti
Data ultima stampa: 21/11/2025 13:09:00
Come da ultima stampa completa
Numero pagine: 36
Numero parole: 12.485 (circa)
Numero caratteri: 71.168 (circa)